

Deliberazione della Giunta Regionale 7 ottobre 2022, n. 22-5759

D.Lgs. 152/2006, articolo 182, comma 3. Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti di cui al D.M. 257 del 24 giugno 2022. Approvazione schema di accordo con la Regione Liguria per la collaborazione nel settore della gestione dei rifiuti urbani, per il biennio 2022-2023, in continuita' con l'Intesa di cui alla D.G.R. n. 90-845 del 20 dicembre 2019.

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che:

il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, in particolare, all’articolo 182, comma 3, stabilisce che “È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano”;

con D.G.R. n. 90-845 del 20.12.2019 è stato approvato lo schema dell'Intesa triennale (2020-2022) con la Regione Liguria per la collaborazione nel settore della gestione dei rifiuti urbani, sottoscritta in data 23 dicembre 2019.

Richiamato il vigente Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e dei Fanghi di depurazione, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale del 19 aprile 2016, n. 140-14161.

Premesso, inoltre, che il Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR), approvato con D.M. 24 giugno 2022, n. 257 ed, in particolare, il capitolo 10 “Criteri per la definizione delle macroaree”, che prevede che l’autonomia gestionale regionale possa essere garantita, in alcuni casi, anche su un territorio più ampio, da individuare come “macroarea”, previo accordo tra le Regioni interessate, sulla base di opportune valutazioni di sostenibilità economica, ambientale e sociale, ivi incluse le componenti relative ai beni culturali e al paesaggio, ove le macroaree siano caratterizzate da:

- prossimità intesa come contiguità territoriale;
- infrastrutturazione e organizzazione logistica tale da minimizzare gli impatti relativi al trasporto dei rifiuti;
- benefici o economie di scala nella gestione dei flussi di rifiuti prodotti;
- un bacino di produzione di rifiuti tale da giustificare la realizzazione di una rete integrata di impianti;
- una rete integrata di impianti, distribuita all’interno del territorio della macroarea in modo da evitare che l’ubicazione degli impianti ricada solo su alcuni ambiti specifici, che consenta di gestire tutte le fasi del ciclo fino alla chiusura;
- contributo quantificabile alla decarbonizzazione in termini di riduzione della CO₂;
- una dotazione di impianti di trattamento che consenta di contribuire in modo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi comunitari per tutti i flussi interessati.

Preso atto che:

è interesse della Regione Liguria, nelle more della realizzazione degli impianti pianificati, continuare a far fronte alla perdurante e grave situazione che caratterizza l’area genovese, avvalendosi degli impianti piemontesi che rivestono un ruolo fondamentale nel trattare una rilevante quota parte del rifiuto urbano;

il Programma di gestione rifiuti urbani di Regione Liguria nel periodo transitorio, allegato al Piano regionale di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche, evidenzia come risulti opportuna un’estensione dell’accordo con il Piemonte anche successivamente al 2022, visto il riscontrato ritardo nella realizzazione del previsto impianto di trattamento a servizio della discarica genovese, con operatività ora cautelativamente da porre a fine 2023, cui si andrà a breve a sommare la situazione di difficoltà che andranno a vivere le Province di Imperia e Savona, le cui discariche sono prossime all’esaurimento e dove di conseguenza si manifesteranno similari deficit, in questo caso in particolare di smaltimento, nelle more degli interventi già autorizzati o in corso di autorizzazione;

con nota prot. 538103 del 21.07.2022, la Regione Liguria ha richiesto alla Regione Piemonte di rimodulare la suddetta vigente intesa, aumentando temporaneamente i flussi conferibili in Piemonte, nonché includendo possibilmente anche impianti in grado di chiudere il ciclo gestionale in assenza di rientri (anche eventualmente attraverso accordi con impianti di altre regioni) o la possibilità di inviare in quota parte anche rifiuti trattati, con particolare riferimento alla frazione di sopravaglio codice EER 191212.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio:

- la sopra riportata Intesa Triennale 2020-2022, sottoscritta con la Regione Liguria, ha consolidato la collaborazione, da lungo tempo avviata, nel settore della gestione dei rifiuti tra le due Regioni in occasione di emergenze inerenti alle attività di recupero o smaltimenti dei rifiuti urbani;
- si conferma il comune interesse a proseguire la collaborazione nella gestione dei rifiuti aventi come finalità anche la realizzazione di soluzioni volte ad una maggiore sostenibilità complessiva anche alla luce del nuovo Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti e delle opportunità offerte dal PNRR, attraverso un'analisi della possibilità di utilizzo condiviso della rete impiantistica a supporto della gestione dei rifiuti urbani prodotti nelle due regioni, con eventuale individuazione di una macroarea conformemente ai criteri di cui al citato PNRR;
- con nota prot. 499 del 14.09.2022, è stata espressa la disponibilità da parte della Regione Piemonte a proseguire nel rapporto di collaborazione ed a definire, con gli enti regionali di governo dell'ambito territoriale ottimale (ATO), quantità, tempistiche e modalità per venire incontro alle esigenze liguri ed arrivare ad approvare un nuovo accordo;
- con nota prot. n. 115457 del 26/09/2022 è stato comunicato l'esito positivo della regionale valutazione tecnica, indicando gli impianti piemontesi individuati dalle Associazioni d'Ambito territorialmente competenti per i quantitativi conferibili, ove tali disponibilità potranno comunque essere ulteriormente verificate;
- è stato acquisito l'assenso della Regione Liguria sul nuovo schema di Accordo da sottoscrivere con la Regione Piemonte per la collaborazione nel settore della gestione dei rifiuti, per il biennio 2022-2023.

Ritenuto, pertanto, opportuno:

- approvare, ai sensi dell'articolo 182, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 ed in conformità al Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNRR) di cui al D.M. 257 del 24 giugno 2022, lo schema di Accordo, da sottoscrivere con la Regione Liguria, "per la collaborazione nel settore della gestione dei rifiuti", per il biennio 2022-2023, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, in continuità con l'Intesa di cui alla D.G.R. n. 90-845 del 20.12.2019;
- demandare l'Assessore all'Ambiente, Energia, Innovazione, Ricerca e connessi rapporti con Atenei e Centri di Ricerca pubblici e privati, servizi digitali per cittadini e imprese alla sottoscrizione del suddetto Accordo, autorizzando ad apportare al relativo testo le modifiche non sostanziali che si rendessero eventualmente necessarie per il suo perfezionamento.

Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa ai rifiuti;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;

vista la legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 in materia di gestione dei rifiuti;

visto l'articolo 49 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, relativo alle competenze regionali in materia di gestione dei rifiuti;

vista la legge regionale n. 23/2008, relativa alla disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale;

visto il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione, approvato con DCR 19.4.2016 n. 140-14161.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso;
la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare, ai sensi dell'articolo 182, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 ed in conformità al Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR) di cui al D.M. 257 del 24 giugno 2022, lo schema di Accordo, da sottoscrivere con la Regione Liguria, "per la collaborazione nel settore della gestione dei rifiuti", per il biennio 2022-2023, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, in continuità con l'Intesa di cui alla D.G.R. n. 90-845 del 20.12.2019;
- di demandare l'Assessore all'Ambiente, Energia, Innovazione, Ricerca e connessi rapporti con Atenei e Centri di Ricerca pubblici e privati, servizi digitali per cittadini e imprese alla sottoscrizione del suddetto Accordo, autorizzando ad apportare al relativo testo le modifiche non sostanziali che si rendessero eventualmente necessarie per il suo perfezionamento.
- di demandare alla Direzione regionale Ambiente Energia e Territorio l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta aggiuntivi oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010 e nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'articolo 40 D.lgs. 33/2013.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

(omissis)

Allegato

SCHEMA DI ACCORDO TRA LA REGIONE PIEMONTE E LA REGIONE LIGURIA PER LA COLLABORAZIONE NEL SETTORE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.

Tra

la **REGIONE LIGURIA** in persona dell'Assessore ai Lavori pubblici, Infrastrutture e Viabilità, Ciclo delle Acque e dei Rifiuti, Difesa del Suolo, Ambiente e Tutela del Territorio, Ecosistema costiero, Antincendio Boschivo, Protezione civile, Emergenze e Partecipazioni Regionali, Giacomo Raul Giampedrone **autorizzato alla stipula con dgr n.;**

e

la **REGIONE PIEMONTE** in persona dell'Assessore all'Ambiente, Energia, Innovazione, Ricerca e connessi rapporti con Atenei e Centri di Ricerca pubblici e privati, Ricerca applicata per emergenza Covid-19, Servizi digitali per cittadini e imprese, Matteo Marnati, **autorizzato alla stipula con dgr n.;**

Premesso che:

- l'Intesa Triennale 2020-2022 sottoscritta tra Regione Piemonte e Regione Liguria in data 23 dicembre 2019, ha consolidato la collaborazione, da lungo tempo avviata, nel settore della gestione dei rifiuti tra le due Regioni in occasione di emergenze inerenti le attività di recupero o smaltimento dei rifiuti urbani;
- in particolare l'Intesa ha garantito soluzioni articolate di supporto nella perdurante situazione emergenziale dell'area genovese, dovuta alla assenza dell'impianto di trattamento funzionale alla discarica genovese di Scarpino, prevedendo il conferimento da parte dei gestori del servizio sul territorio metropolitano genovese ad impianti piemontesi di una quantità fino a 112.000 t/anno di rifiuti per il 2020, con rientro integrale del rifiuto destinato a smaltimento in Liguria o, comunque, presso impianti non siti sul territorio piemontese, e riduzione graduale del 10% del massimale annuo conferibile nel biennio 2021-2022;
- è interesse di Regione Liguria, nelle more della realizzazione degli impianti pianificati continuare a far fronte alla perdurante situazione di criticità che caratterizza l'area genovese, avvalendosi degli impianti piemontesi che rivestono un ruolo fondamentale nel trattare una rilevante quota parte del rifiuto urbano indifferenziato;
- a tal fine, anche alla luce del ritardo nella realizzazione del previsto impianto di trattamento a servizio della discarica genovese, cui si andrà a sommare la situazione di difficoltà, che andranno a vivere per alcuni mesi le Province di Imperia e Savona, le cui discariche sono prossime all'esaurimento, con nota prot. 538103 del 21.07.2022, Regione Liguria ha richiesto a Regione Piemonte, di rimodulare l'intesa originaria, aumentando i flussi conferibili in Piemonte, nonché includendo possibilmente anche impianti in grado di chiudere il ciclo gestionale in assenza di rientri (anche eventualmente attraverso accordi con impianti di altre regioni) o la possibilità di inviare in quota parte anche rifiuti trattati, con particolare riferimento alla frazione di sopravaglio codice EER 191212;
- Regione Piemonte ha manifestato la propria disponibilità ad addivenire, anche con un aumento dei flussi conferibili, ad un nuovo accordo con nota prot. 499 del 14.09.2022.

CONSIDERATO che:

- le Amministrazioni regionali della Liguria e del Piemonte riconoscono un comune interesse a proseguire la collaborazione nella gestione dei rifiuti aventi come finalità anche la realizzazione di soluzioni volte ad una maggiore sostenibilità complessiva anche alla luce del nuovo Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti e delle opportunità offerte dal PNRR, attraverso un'analisi della possibilità di utilizzo condiviso della rete impiantistica a supporto della gestione dei rifiuti urbani prodotti nelle due regioni, con eventuale individuazione di una macroarea conformemente ai criteri di cui al citato PNRR.

DATO atto che sarà, in ogni caso, compito degli enti di governo dell'ambito e dei gestori coinvolti nel provvedere a definire gli ulteriori adempimenti necessari ad avviare operativamente tutte le azioni necessarie a portare a compimento il trasferimento e il trattamento/gestione dei rifiuti secondo i contenuti dell'accordo tra regioni.

Tutto ciò premesso

Si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2

(Finalità dell'accordo)

1. La Regione Liguria e la Regione Piemonte con il presente accordo, che sostituisce l'intesa triennale già in essere, senza che ciò determini alcun effetto sugli attuali contratti in corso i quali proseguono nei termini e nelle condizioni ivi fissate, disciplinano forme di reciproca collaborazione nella gestione dei rifiuti anche per approfondire le esperienze di comune gestione dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati sinora attivate.
2. La collaborazione ha come finalità la disciplina dei flussi di rifiuti destinati a trattamento e smaltimento interregionale, con particolare riferimento alla realizzazione di soluzioni volte ad una maggiore protezione dell'ambiente, valorizzando nel modo più diffuso forme di recupero ed ottimizzando i cicli gestionali, onde limitare il ricorso alle forme di smaltimento finale, in base ai principi della gerarchia di gestione rifiuti comunitaria, recepiti nel D. Lgs. n.152/2006.
3. Saranno inoltre avviati approfondimenti e valutazioni condivise circa la possibilità di individuazione di una macroarea tra le due regioni, che consenta di realizzare soluzioni condivise per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, con particolare riferimento al rifiuto indifferenziato residuo ed alla frazione organica da raccolta differenziata, ricercando inoltre la possibilità di sinergie nella gestione di flussi strategici di rifiuti speciali, massimizzando benefici ed economie di scala, nel rispetto dei criteri di cui al Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti.

Articolo 3

(Modalità di cooperazione)

1. Le finalità dell'accordo saranno perseguite con una costante attività di cooperazione anche tramite il reciproco scambio di informazioni sui contenuti e l'attuazione delle rispettive pianificazioni.
2. E' previsto un ciclo di gestione integrata di quote dei rifiuti urbani prodotti dal territorio ligure, che potranno essere avviati ad impianti a tecnologia avanzata situati in regione Piemonte, finalizzati alla termovalorizzazione e, principalmente, al trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, eventualmente anche per quota parte, fino alla quantità massima di 35.000 t/anno, dopo primo trattamento in Liguria, nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare del Ministero Ambiente dell'agosto 2013, nonché al recupero ed al riutilizzo delle frazioni omogenee, con successivo rientro del rifiuto trattato in impianti destinati allo smaltimento definitivo situati in Liguria o in impianti di altri territori, secondo il principio di sussidiarietà ed il criterio della prossimità.
3. Quanto sopra sarà più specificamente attuato mediante il reciproco impegno a garantire:
 - a) lo scambio di informazioni sulla situazione dei rispettivi sistemi regionali di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, in essere o previsti negli strumenti di pianificazione regionale di settore;
 - b) l'assunzione delle determinazioni necessarie per consentire, in tutti gli impianti autorizzati dalle stesse regioni o dalle province delegate, per le medesime operazioni, il trattamento, il recupero il riutilizzo o lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio delle due regioni;
 - c) lo sviluppo, nei limiti delle possibilità offerte dalla situazione contingente dei rispettivi sistemi gestionali, di attività di "mutuo soccorso" in occasione del verificarsi di situazioni di emergenza sui territori delle due regioni inerenti le attività di recupero o smaltimento dei rifiuti urbani, nel rispetto e nei limiti delle normative statali e regionali vigenti;
 - d) la promozione e la condivisione di studi, analisi di ciclo vita, bilanci emissivi volti alla valutazione ed individuazione di soluzioni impiantistiche comuni di macroarea che facilitino il raggiungimento degli obiettivi regionali, nazionali e comunitari per i flussi di rifiuti urbani e speciali, minimizzando i costi economici e gli impatti ambientali complessivi, compresi quelli relativi alla decarbonizzazione.

Articolo 4 *(Oneri finanziari)*

1. In attuazione del presente accordo non possono essere espletate attività aggiuntive istituzionali comportanti oneri di spesa.

Articolo 5 *(Durata, proroga, modifiche)*

1. Il presente accordo ha durata estesa fino a tutto il 2023.
2. Il presente accordo potrà essere prorogato fino a 12 mesi previa richiesta scritta di una delle parti da formulare almeno 60 giorni prima della scadenza, ed adesione dell'altra.
3. L'efficacia del presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso.
4. L'accordo potrà essere modificato anche prima della scadenza, sempre previo accordo fra le Parti e nelle stesse forme della sua prima adozione, qualora emergessero ulteriori profili di interesse collaborativo ovvero esigenze di precisazione degli ambiti di collaborazione già previsti.
5. Ciascuna Parte può recedere dal presente accordo, dandone preavviso scritto di almeno 60 giorni all'altra Parte e restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso. In tal caso deve essere garantita la conclusione delle attività già in essere alla data di comunicazione del recesso.

Articolo 6
(Flussi annuali di rifiuti)

1. Il presente accordo prevede fino al 31 dicembre 2023:
 - a) l'invio dai soggetti gestori del servizio sul territorio ligure ad impianti di trattamento piemontesi delle province di Alessandria (impianto in Comune di Alessandria), Asti (impianto in Comune di Asti), Biella (impianto in Comune di Cavaglià) e Cuneo (impianti nei Comuni di Sommariva del Bosco, Villafalletto, Borgo San Dalmazzo e Magliano Alpi) di non oltre le seguenti quantità di rifiuti indifferenziati codice EER 200301 ed eventualmente la frazione di sopravaglio derivante da trattamento meccanico dei medesimi rifiuti indifferenziati, in quota parte e caratteristiche da concordare:
 - 47.625 t nel IV trimestre 2022;
 - 181.500 t nel 2023;a cui sommare:
 - 3.250 t di codice EER 200301 nel IV trimestre 2022;
 - 12.000 t di codice EER 200301 nel 2023,conferibili a termovalorizzazione presso impianto sito a Torino;
 - b) la conclusione di specifiche convenzioni di conferimento sulla base del presente accordo sarà subordinata a decorrere dal 1° gennaio 2023 da Regione Piemonte alla riorganizzazione dei consorzi di bacino interessati in consorzi di area vasta ai sensi degli articoli 9 e 33, c.1, della L.r. 1/2018;
 - c) l'ottimizzazione del rientro del rifiuto destinato a smaltimento in Liguria o comunque presso impianti non siti sul territorio piemontese, comunque senza incidenza permanente sulle volumetrie degli impianti piemontesi di smaltimento;
 - d) l'invio dai soggetti gestori del servizio sul territorio metropolitano di Genova ad impianto di trattamento piemontese della Provincia di Alessandria (impianto in Comune di Alessandria) delle seguenti quantità di rifiuti ingombranti codice EER 200307, con rientro integrale del residuo a smaltimento in Liguria:
 - 1.700 t nel IV trimestre 2022;
 - 7.000 t nel 2023.
 - e) che, qualora, a livello di singolo impianto, a fine anno risultassero quantitativi di rifiuti non ancora allontanati dal sito di trattamento, tale situazione dovrà essere perfezionata e riallineata ai criteri dell'accordo interregionale entro il successivo mese di febbraio, salvo l'immediata interruzione della possibilità di tali impianti di proseguire l'attività in oggetto.
2. Con cadenza mensile Regione Liguria comunicherà a Regione Piemonte i quantitativi di rifiuti e gli impianti interessati dal presente accordo.

Articolo 7
(Controversie)

1. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente accordo, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Torino.

Per Regione Liguria

L'Assessore ai Lavori pubblici, Infrastrutture e Viabilità, Ciclo delle Acque e dei Rifiuti, Difesa del Suolo, Ambiente e Tutela del Territorio, Ecosistema costiero, Antincendio

Boschivo, Protezione civile, Emergenze e Partecipazioni Regionali, Giacomo Raul Giampedrone.

Per Regione Piemonte

L'Assessore all'Ambiente, Energia, Innovazione, Ricerca e connessi rapporti con Atenei e Centri di Ricerca pubblici e privati, Ricerca applicata per emergenza Covid-19, Servizi digitali per cittadini e imprese, Matteo Marnati.

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE